

Proposta di legge: “Disciplina sull’attribuzione delle risorse geotermiche ai comuni delle aree geotermiche. Inserimento di disposizioni transitorie alla l.r.45/1997”

Sommario

Preambolo

Articolo 1 - Attribuzione delle risorse geotermiche ai comuni delle aree geotermiche. Inserimento di disposizioni transitorie alla l.r.45/1997

Articolo 2 - Norma finanziaria

Articolo 3 – Entrata in vigore

Preambolo

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e n bis), dello Statuto;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n.45 (Norme in materia di risorse energetiche);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la legge regionale 1 agosto 2017, n.40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alla legge regionale n. 29/2009, alla legge regionale n. 59/2009, alla legge regionale n. 55/2011, alla legge regionale n. 77/2013, alla legge regionale n. 86/2014, alla legge regionale n. 82/2015, alla legge regionale n.89/2016 e alla legge regionale n.16/2017), ed, in particolare, l’articolo 30;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2019, n.7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r.45/1997) ed, in particolare, l’articolo 4;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020) ed, in particolare, l’articolo 4;

Considerato quanto segue:

1. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs.22/2010, la Regione dispose che la riscossione delle risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), del d.lgs. 22/2010 fosse delegata agli enti locali delle aree geotermiche, che potevano effettuare tale

riscossione anche tramite gli organismi, di diritto pubblico o di diritto privato, partecipati da tali enti ed incaricati della realizzazione di progetti di investimento nelle aree geotermiche;

2. Con la sola eccezione del comune di Abbadia san Salvatore, la riscossione delle risorse di cui all'articolo 16 del d.lgs.22/2010, è stata effettuata attraverso il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Co.SviG) s.c.r.l.;

3. Il Co.Svig s.c.r.l. è una società costituita da enti locali delle aree geotermiche della Toscana con la finalità di promuovere iniziative di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime;

4. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.175/2016, la Regione ha intrapreso un percorso di riordino di tutte le disposizioni regionali che attribuiscono risorse regionali a società pubblico – private;

5. La Regione ha inteso acquisire quote di partecipazione al Co.Svig s.c.r.l.;

6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 della l.r. 40/2017, una parte del contributo geotermico dovuto per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del d.lgs. 22/2010 è stato introitato direttamente dalla Regione, che lo ha utilizzato per acquisire quote di partecipazione al Co.SviG s.c.r.l., fino al massimo consentito dallo statuto della società;

7. La Regione ha, successivamente, deciso di avviare il processo di trasformazione del Co.Svig s.c.r.l. in società in house della Regione;

8. Il processo di trasformazione del Co.Svig s.c.r.l. è tutt'ora in corso, ai sensi della normativa statale di riferimento;

9. Durante il periodo necessario alla trasformazione del Co.Svig in società in house della Regione è necessario che le risorse geotermiche di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e lettera b) della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) che, ai sensi di tali disposizioni sono assegnate al Co.Svig s.c.r.l., siano assegnate direttamente ai comuni delle aree geotermiche che provvedono a destinarle alla realizzazione dei progetti di investimento finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 16, comma 9 del d.lgs.22/2010 e all'articolo 7, comma 2 bis della l.r.45/1997;

10. E' necessario precisare che le risorse geotermiche siano assegnate ai comuni delle aree geotermiche sulla base della presentazione dei progetti di investimento, mediante deliberazione della Giunta regionale e siano erogate previa stipula di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione;

11. E' necessario precisare che dalla presente legge regionale non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

12. Al fine di assicurare continuità rispetto ai contributi erogati ai sensi dell'articolo 7 della l.r.45/1997, è necessario prevedere l'immediata entrata in vigore della disposizione transitoria prevista dalla presente legge regionale;

si approva la presente legge

Attribuzione delle risorse geotermiche  
ai comuni delle aree geotermiche.  
Inserimento di disposizioni transitorie alla l.r.45/1997

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) è inserito il seguente:

“Art.7 bis  
Disposizioni transitorie. Attribuzione delle risorse geotermiche  
ai comuni

1. Durante il periodo necessario alla trasformazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (Co.SviG) in società in house della Regione, le risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e quelle di cui alla lettera b) che, ai sensi di tale norma, sono destinate al Co.Svig s.c.r.l. sono assegnate ai comuni delle aree geotermiche mediante la deliberazione della Giunta regionale prevista.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate ai comuni delle aree geotermiche previa stipulazione di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione.

Art.2  
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.3  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).